Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 192 del 31 luglio 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 31 luglio 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1962, n. **972.**

Proroga dal 1° luglio 1962 a non oltre il 31 dicembre 1962 delle agevolazione daziarie per alcuni prodotti siderurgici e modificazioni al regime daziario di determinati prodotti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1962, n. **973.**

Variazioni di alcuni dazi della vigente tariffa doganale per regolarizzare, secondo le norme del Trattato di Roma, il regime daziario di alcuni prodotti, per cui a suo tempo non furono effettuate le riduzioni o gli accostamenti, essendo stato chiesto da parte del Governo italiano l'isolamento del mercato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1962, n. **974.**

Modificazione della nomenclatura delle sottovoci a) e b) della voce di tariffa 84.59-B-II.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1962, n. **975.**

Istituzione della tassazione con dazio forfettario per le piccole spedizioni e per i piccoli quantitativi di merci portate a seguito di viaggiatori, senza carattere commerciale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1962, n. **976.**

Variazione, per le provenienze dai Paesi estranei alla Comunità economica europea, dei dazi dei tabacchi greggi o non lavorati e per i cascami di tabacco, in relazione alle variazioni intervenute nei dazi della tariffa doganale comune della Comunità economica europea, e abolizione dell'esenzione daziaria per le importazioni effettuate per conto dello Stato, prevista nel penultimo comma della nota (1) alle voci della vigente tariffa nazionale n. 24.01 e n. 24.02.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1962, n. 972.

Proroga dal 1° luglio 1962 a non oltre il 31 dicembre 1962 delle agevolazioni daziarie per alcuni prodotti siderurgici e modificazioni al regime daziario di determinati prodotti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la *tariffa* dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947 e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di Cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1962 a non oltre il 31 dicembre 1962 si rendono applicabili per i sottoindicati prodotti, importati in Italia da Paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio:

a) il dazio doganale nella misura dell'1 % sul valore per le ghise gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3 % fino a 1 % inclusi di titanio e da 0,5% fino a 1% inclusi di vanadio (*voce della tariffa* n. 73.01-D-I);

b) il dazio doganale nella misura del 4 % su valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce della tariffa n. 73.08-A-I), nei limiti di un contingente di tonnellate 30.000 riservato alle aziende sprovviste di acciaieria, ma dotate di impianti per la laminazione a freddo di coils per la produzione di lamierini laminati a freddo, destinati, in tutto o in parte, alla fabbricazione, con impianti propri, di bande stagnate, lamierini zincati o piombati;

c) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 1.500 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per le lamiere dette « magnetiche », aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt — lamiere a cristalli orientati — (voci della tariffa numeri 73.13-A-I, 73.15-B-VI-*a*-1);

d) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 1200 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per la vergella di acciaio fino al carbonio, semplicemente laminata o lavorata a caldo, del diametro compreso fra mm. 4,5 e mm. 5,5 e del tenore in carbonio compreso fra 0,62 % e 0,74 % destinata alla industria dei pneumatici (voce della tariffa ex 73.15-A-IV-*b*).

Art. 2.

Alla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione sono apportate le seguenti rettifiche:

a) voce n. 04.05-B-II: aggiungere alla sottovoce il richiamo (3) ed a piè pagina la nota seguente:

« (3) sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze »;

b) il primo comma della nota (1) (a piè pagina della tariffa) riferita alla voce n. 25.01 è sostituito dal seguente:

« E' considerato sale, agli effetti dell'applicazione della legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi, il cloruro di sodio ed ogni altra miscela di sali nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15,2 ed il sodio di 9,8 per cento »;

c) voce 55.09 (segue)-A-II-*b*-1-*aa*-*a*: leggere « alfa » invece di « a »;

d) voce 55.09 (segue)-A-II-*b*-2-*aa*: in corrispondenza delle sottovoci *alfa* e *beta*, aggiungere rispettivamente un asterisco nella colonna del numero di statistica,

e) il dazio previsto per i prodotti compresi nella voce di tariffa 84.40-B-II-*b*-1 (cilindri), per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità economica europea, scortate dai certificati prescritti, è rettificato in « 13.80 % »;

f) la numerazione statistica, la denominazione delle merci ed i dazi della voce di tariffa n. 87.06-B-I sono modificati come segue:

Numero della tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortati dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
87.06		B. altri:			
		I. della carrozzeria:			
	04	*a*. di ferro o di acciaio	35	10,80	19
	05	*b*. di altra specie	35	14,40	19

g) i dazi previsti per i prodotti compresi nelle voci sottoindicate, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità economica europea, scortate dai certificati prescritti, sono rettificati come segue:

Voce 91.07: movimenti finiti per orologi tascabili	2,70% sul valore con una riscossione minima di L. 180 per pezzo, oppure 9% sul valore.
Voce 91.11-C: movimenti di orologi tascabili, non finiti	2,70% sul valore con una riscossione minima di L. 180 per pezzo, oppure 9% sul valore.
Voce 91.11-E: sbozzi di movimenti di orologi tascabili	2,70% sul valore con una riscossione minima di L. 180 per pezzo, oppure 9% sul valore.
Voce 91.11-F-III-*a* platine: per movimenti di orologi tascabili	2,70% sul valore con una riscossione minima di L. 180 per pezzo, oppure 9% sul valore.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) è sospesa, a non oltre il 31 dicembre 1962, l'applicazione del dazio per il deidroepiandrosterone (voce di tariffa ex 29.13-D-I-*b*);

b) sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, per tutte le provenienze, i prodotti compresi nella voce di tariffa n. 57.02: abaca (canapa di Manilla o « Musa textilis ») greggia, in filaccia o preparata, ma non filata, stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati);

c) la numerazione statistica, la denominazione delle merci ed i dazi della voce di tariffa 32.03-B-I-*b*, sono modificati come segue:

Numero della tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortati dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
32.03		B. I-*b* altri:			
	04	1. destinati alla fabbricazione della gomma sintetica (1)	30	esenzione	17
	05	2. non nominati	30	10,80	17

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

Dal 1° luglio 1962, i dazi previsti negli articoli del presente decreto 2 (lettere *e*), *f*), *g*) e 3 (lettera *c*), per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità economica europea, scortate dai prescritti certificati, sono da sottoporre alla riduzione del 10%, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 26 giugno 1962.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — PICCIONI — TREMELLONI — LA MALFA — RUMOR — COLOMBO — PRETI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 157, *foglio n.* 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1962, n. 973.

Variazioni di alcuni dazi della vigente tariffa doganale per regolarizzare, secondo le norme del Trattato di Roma, il regime daziario di alcuni prodotti, per cui a suo tempo non furono effettuate le riduzioni o gli accostamenti, essendo stato chiesto da parte del Governo italiano l'isolamento del mercato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947 e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di Cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957 n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmata a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi: Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati: *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1

I dazi per i prodotti elencati nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, sono modificati nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata.

I dazi così modificati restano in vigore, fino alle eventuali scadenze per gli stessi previsti, anche dopo il 1° luglio 1962, ad eccezione di quelli relativi ai prodotti in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità economica europea, scortati dai certificati prescritti, per le voci 27.14-B, 38.03-A, 85.02-B, 85.07-A-I,II, B-I,II, che dal 1° luglio 1962 sono da applicare nella misura per ciascuno di essi indicata nella tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 26 giugno 1962.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — PICCIONI — TREMELLONI — LA MALFA — RUMOR — COLOMBO — PRETI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 80. — VILLA

TABELLA

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %	
		Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
27.14	B. coke di petrolio	1,50	2,10
28.19	A. ossido di zinco	11,20	14
28.27	Ossidi di piombo	15,70	17,80
28.30	A.VII.*a*. cloruri di zinco	9	12
28.41	B.II.*a*. arseniati di piombo	13,60	17,50
28.47	B.I. cromati		
	c. di zinco	11,70	16,20
	d. di piombo	11,70	16,20
28.55	C.I. fosfuri di zinco	10,40	14
32.07	A. altre sostanze coloranti:		
	V. *a*. pigmenti a base di cromati di piombo, di zinco	11,70	17
38.03	A. carboni attivati	9	16
59.17	B. veli e tele da buratti, anche confezionati:		
	I. *a*. di seta	8,40	11,50
61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, o manufatti simili:		
	B.I.*b*. di tessuto, di seta o di cascami di seta	11,70	18
78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo	11,20	12,90
78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a kg. 1,700 per m²	11,20	12,90
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti per m² kg. 1,700 o meno (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo:		
	A. fogli e nastri sottili:		
	I. fissati su supporto	9,70	15
	II. altri	9,70	12,90
	B. polveri e pagliette	6,50	8,20
78.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo:		
	A. tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate:		
	I. di sezione costante, non foggiati	11,20	13,60
	II. altri	11,20	13,60
	B. accessori per tubi	11,20	14
79.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco:		
	A. bacchette e fili di lega di zinco, nudi, per saldatura alla flamma in pezzi di lunghezza non superiore a 1 metro	7,50	10
	B. altri	11,20	12,90
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco:		
	A. lamiere, fogli e nastri	10,50 col dazio minimo di lire 25,50 per Kg. netto	12,20 col dazio minimo di lire 29,60 per Kg. netto
	B. zinco polverizzato, polvere di zinco e pagliette:		
	II. altri	11,20	12,10

Segue : TABELLA

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %	
		Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
85.02	Elettromagneti; calamite permanenti, magnetizzate o non; dischi, mandrini ed altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche:		
	B. altri . . .	8,40	15
85.04	Accumulatori elettrici:		
	A. al piombo	14,30	20
85.07	Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato:		
	A. rasoi:		
	I. rasoi	10,40	15,70
	II. parti e pezzi staccati (esclusi i pettini, i contropettini e le teste della voce n. 82.11)	18	24,80
	B. tosatrici:		
	I. tosatrici	14,50	20,80
	II. parti e pezzi staccati (esclusi i pettini, i contropettini e le teste della voce n. 82.13)	18	25
85.23	B.I.*a*. cavi elettrici sotto piombo:		
	1. isolati con materie plastiche artificiali . .	18,70	21,50
	2. isolati con altre materie .	18,70	21,50
93.07	B.II.*a*.2.*aa*. pallottole, pallettoni e pallini:		
	alfa) di piombo . .	15	19

Il Ministro per le finanze: TRABUCCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1962, n. 974.

Modificazione della nomenclatura delle sottovoci a) e b) della voce di tariffa 84.59-B-II.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di Cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584 che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni alla denominazione delle merci per determinati prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art 1.

Dal 1° gennaio 1962, la designazione delle merci per le voci n. 84.59-B-II-*a*; n. 84.59-B-II-*b* della tariffa doganale comune della Comunità economica europea, posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, e successive aggiunte e modificazioni, è variata come segue:

Voce n. 84.59-B-II-*a*: elementi di combustibile non irradiati a uranio naturale.

Voce n. 84.59-B-II-*b*: elementi di combustibile non irradiati a uranio arricchito.

Art 2.

Dal 1° gennaio 1962, la denominazione delle merci per le voci n. 84.59-B-II-*a*; n. 84.59-B-II-*b* della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, è variata come segue:

Voce n. 84.59-B-II-*a*: elementi di combustibile non irradiati a uranio naturale (C.E.E.A.).

Voce n. 84.59-B-II-*b*: elementi di combustibile non irradiati a uranio arricchito (C.E.E.A.).

Art 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — PICCIONI — TREMELLONI — LA MALFA — RUMOR — COLOMBO — PRETI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1962, n. 975.

Istituzione della tassazione con dazio forfettario per le piccole spedizioni e per i piccoli quantitativi di merci portate a seguito di viaggiatori, senza carattere commerciale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di Cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai segueti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee.

Visti il decreto Presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro,

per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1962 nella tariffa doganale comune della Comunità economica europea, posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, e successive aggiunte e modificazioni, è istituito un dazio forfettario « ad valorem » del 10%, nei confronti delle merci oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

Sono considerate come prive di ogni carattere commerciale le importazioni che:

— presentano carattere occasionale;

— riguardano esclusivamente le merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari, purchè esse, per la loro natura o quantità, non facciano sorgere alcun pregiudizio d'ordine commerciale;

— riguardano le merci il cui valore globale non supera le 60 Unità di conto (U.C.).

Il dazio doganale forfettario « ad valorem » del 10% non è applicabile alle merci importate alle condizioni sopra specificate, qualora il destinatario della spedizione, o il viaggiatore, abbia domandato, prima che sia effettuata la tassazione in base a tale dazio forfettario, che le merci stesse siano assoggettate ai dazi doganali loro propri. In tal caso tutte le merci oggetto della importazione vengono assoggettate ai dazi loro propri.

Art. 2.

Alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961 n. 1339, sono apportate le seguenti aggiunte:

TASSAZIONE CON DAZIO FORFETTARIO DELLE MERCI FORMANTI OGGETTO DI PICCOLE SPEDIZIONI E CONTENUTE NEI BAGAGLI PERSONALI DEI VIAGGIATORI

Art. 48.

Dal 1° luglio 1962 si applica il dazio forfettario del 10% sul valore per le merci, di provenienza da Paesi estranei alla Comunità economica europea, che formano oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

Sono considerate come prive di ogni carattere commerciale le importazioni che:

— presentano carattere occasionale;

— riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari, purchè esse, per la loro natura o quantità, non facciano sorgere alcun pregiudizio di ordine commerciale,

— riguardano merci il cui valore globale non supera le 60 Unità di conto (U.C.).

Il diritto forfettario del 10% è da considerare come dazio di base, ai sensi dell'art. 14 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, e conseguentemente, in relazione al livello di riduzione daziaria raggiunto all'interno della Comunità, per le merci importate alle condizioni su indicate in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità tale diritto forfettario si applica, dal 1° luglio 1962, nella misura del 5% sul valore.

Sono in ogni caso esclusi dal regime di tassazione forfettaria i generi di monopolio e le merci la cui importazione è vincolata all'osservanza di formalità inerenti a disposizioni di carattere sanitario, fitosanitario o di pubblica sicurezza.

I dazi doganali forfettari su indicati non sono applicabili alle merci importate alle condizioni sopra stabilite, qualora il destinatario della spedizione, o il viaggiatore, abbia domandato, prima che sia effettuata la tassazione in base a tali dazi forfettari, che le merci stesse siano assoggettate ai dazi doganali loro propri. In tale caso tutte le merci oggetto dell'importazione vengono assoggettate ai dazi loro propri.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — PICCIONI — TREMELLONI — LA MALFA — RUMOR — COLOMBO — PRETI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 157, *foglio n.* 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1962, n. 976.

Variazione, per le provenienze dai Paesi estranei alla Comunità economica europea, dei dazi dei tabacchi greggi o non lavorati e per i cascami di tabacco, in relazione alle variazioni intervenute nei dazi della tariffa doganale comune della Comunità economica europea, e abolizione dell'esenzione daziaria per le importazioni effettuate per conto dello Stato, prevista nel penultimo comma della nota (1) alle voci della vigente tariffa nazionale n. 24.01 e n. 24.02.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di Cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1960 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto Presidenziale 24 dicembre 1960 n. 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni:

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione sono apportate le seguenti variazioni:

a) è soppresso il penultimo comma della nota (1), a piè pagina, riferita alle voci di tariffa n. 24.01 e n. 24.02;

b) i dazi per i prodotti compresi nella voce n. 24.01, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità economica europea senza i certificati prescritti e per le altre provenienze estranee alla predetta Comunità, sono modificati come segue:

Voce 24.01 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (1):	
A. tabacchi di valore, per collo, uguale o superiore a 280 U.C. per 100 kg. di peso netto	4,50% sul valore con una riscossione massima di 21 U.C per 100 kg. di peso netto.
B. altri:	
I. tabacchi	9% sul valore con una riscossione minima di 8.70 U.C ed una riscossione massima di 12.60 U.C. per 100 kg. di peso netto.
II. cascami	9% sul valore con una riscossione minima di 8.70 U.C ed una riscossione massima di 12.60 U.C per 100 kg. di peso netto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — PICCIONI — TREMELLONI — LA MALFA — RUMOR — COLOMBO — PRETI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 157, *foglio n.* 83. — VILLA

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1151174) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.